

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1276

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAFORGIA, MERENDA, TAMBRONI ARMAROLI, BOVA, PAVONE, URSO

Presentata il 27 marzo 1969

Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che sottoponiamo alla vostra valutazione, intende risolvere un grave problema della scuola italiana: la sistemazione degli insegnanti non di ruolo che prestano servizio presso gli istituti professionali di Stato.

Il valore formativo teorico-pratico degli istituti professionali di Stato, in una moderna società, si è dimostrato di importanza tale da non rinviare oltre determinati problemi di vitale funzionalità degli stessi.

Ci riferiamo, nella specie, al problema del personale insegnante non di ruolo.

Ormai è urgente che negli istituti professionali di Stato sia in servizio personale insegnante di ruolo professionalmente preparato ed idoneo ad assicurare un sempre più qualificato funzionamento.

Il personale insegnante che oggi presta servizio nei predetti istituti, per la maggior parte, non ha alcuna sicurezza nella conservazione dell'incarico perché non di ruolo. In tale situazione molti, pur avendo prestato la propria opera per vari anni, con enormi e notevoli sacrifici, spesso non vengono confermati nell'incarico e, quindi, molti sono costretti ad abbandonare gli istituti in parola, con danno evidente degli interessati e della scuola che viene privata di elementi che già hanno acquisito una specifica preparazione.

Dopo circa 20 anni di funzionamento dei ridetti istituti non sono stati banditi concorsi per il passaggio in ruolo del personale insegnante e, con le vigenti disposizioni, non sarà possibile bandirne.

Per eliminare gli inconvenienti lamentati e per un giusto e doveroso riconoscimento nei confronti di una categoria di professionisti che da anni prestano la loro opera con dedizione e competenza in un settore fondamentale della scuola italiana, è stato predisposto questo schema di legge che prevede:

all'articolo 1) immissione in ruolo, previo concorso per soli titoli, degli insegnanti abilitati che abbiano prestato servizio per tre anni nel quinquennio 1964-65-1968-69; all'articolo 2) immissione in ruolo per concorso per soli titoli degli insegnanti non abilitati con nomina triennale che abbiano prestato servizio per quattro anni nel quinquennio 1964-65-1968-69, ad esaurimento della graduatoria degli insegnanti di cui all'articolo 1; all'articolo 3) immissione in ruolo previo concorso per soli titoli dei laureati e degli insegnanti tecnico-pratici con nomina annuale, che abbiano prestato servizio almeno per tre anni nel quinquennio 1964-65-1968-69; agli articoli 4) e 5) poteri del Ministro della pubblica istruzione; agli articoli 6) e 7) modalità di compilazione delle graduatorie ed espletamento dei concorsi; all'articolo 8) copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I professori non di ruolo, forniti di abilitazione valida per gli istituti di istruzione secondaria superiore e gli insegnanti tecnico-pratici con nomina a tempo indeterminato che abbiano prestato servizio negli istituti professionali di Stato per non meno di 9 ore settimanali in tre degli anni scolastici compresi nel quinquennio 1964-65-1968-69, con qualifica non inferiore a « valente », e che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio nei predetti Istituti, sono immessi nei ruoli mediante concorso per soli titoli.

ART. 2.

I laureati in possesso di nomina triennale di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 354, che abbiano prestato servizio negli istituti professionali di Stato per almeno 9 ore settimanali in quattro degli anni scolastici compresi nel quinquennio 1964-65-1968-69, con qualifica non inferiore a « valente », in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato, mediante concorso per soli titoli, previo esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 1.

ART. 3.

I laureati e gli insegnanti tecnico-pratici con nomina annuale, che abbiano prestato servizio negli istituti professionali di Stato per non meno di 9 ore settimanali in quattro degli anni scolastici compresi nel quinquennio 1964-65-1968-69, con qualifica non inferiore a « valente », possono chiedere l'immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato, previo concorso per soli titoli ed all'esaurimento delle graduatorie di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

ART. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con proprio decreto, stabilisce i titoli e le abilitazioni da ritenersi validi per l'ammissione ai singoli concorsi.

Per il conferimento della cattedra di cultura generale ed educazione civica è titolo preferenziale l'abilitazione per l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche congiunta alla laurea in giurisprudenza.

ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ciascun anno procederà al reperimento di tutti i posti d'insegnamento funzionanti di fatto per un minimo di 15 ore settimanali.

Nei posti così reperiti verranno istituite cattedre di ruolo, con decorrenza dal 1° ottobre dell'anno successivo, mediante decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 6.

Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603. Il servizio prestato negli istituti professionali sarà valutato con un punteggio superiore a quello prestato nelle altre scuole anche dello stesso grado.

ART. 7.

Le norme per l'immissione nel ruolo e lo espletamento dei concorsi previsti dagli articoli precedenti saranno stabilite da apposito regolamento di attuazione che sarà emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

La spesa necessaria all'attuazione della presente legge graverà sui normali capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1969 e per gli esercizi finanziari successivi.